



F L U



*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare  
il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto  
nella presente nota.**

AI MINISTRO  
della Giustizia  
**R O M A**

AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
**R O M A**

AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
**R O M A**

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
**R O M A**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
**LORO SEDI**

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i Tribunali  
**LORO SEDI**

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i  
Tribunali per i minorenni  
**LORO SEDI**

All'Ispettorato Generale del  
Ministero della giustizia  
**R O M A**





F.L.



**OGGETTO: Pratica num. 83/VQ/2014. Modifica al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – Art. 57 – durata parere**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, ha approvato la seguente modifica del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria:

“ RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 57 (rubricato “Validità del parere”) del vigente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 24 febbraio 2016) prevede, al comma 1, che “*Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso*”.

Rileva il Consiglio Superiore della Magistratura che l'individuazione del dato sopra indicato (cioè la decorrenza del quadriennio dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso il parere attitudinale specifico) può, in concreto, rivelarsi, a distanza di anni, disagiata, dovendosi verificare, volta per volta, la consumazione del periodo quadriennale di validità del parere attitudinale.

Per una esigenza di semplificazione, quindi, si rivela preferibile ancorare la decorrenza della validità del parere alla data di formulazione del parere stesso, il cui reperimento è immediato e non crea difficoltà di sorta.

Per quanto concerne, invece, il *dies ad quem* del quadriennio di validità, in assenza di espressa indicazione nel vigente testo dell'art. 57, si palesa l'utilità di precisare - mediante l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-*bis* - che il parere manterrà validità qualora il quadriennio non sia ancora interamente decorso nel giorno di scadenza fissato dal bando per la presentazione della domanda di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo in relazione al quale il parere debba essere acquisito o espresso.

Tanto premesso, all'unanimità,

delibera

le seguenti modifiche della circolare n. P – 14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria):

**L'art. 57, comma 1**, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria è sostituito dal seguente:

“Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere stesso è stato espresso”.



F.LI



Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, del seguente tenore:

“Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso”.

”

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)



SP

Csm Roma 27/06/2016  
Protocollo P12614/2016



*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare  
il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto  
nella presente nota.**

M.D.G.	
Procura Generale della Repubblica - Salerno Ufficio di Registrazione	
N. 3032	28 GIU 2016
UOR Sez. Mag. / Aff. Gen.	RUO
Funzione	Attività
Fascicolo	Bottofascicolo

AI MINISTRO  
della Giustizia  
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
R O M A

Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI

AI PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
R O M A

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali  
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i  
Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del  
Ministero della giustizia  
R O M A

<i>Csm</i>	Roma	27/06/2016
	Protocollo	P 12614/2016




**OGGETTO: Pratica num. 83/VQ/2014. Modifica al Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria – Art. 57 – durata parere**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 giugno 2016, ha approvato la seguente delibera:

**“RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'art. 57 (rubricato “Validità del parere”) del vigente Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e succ. mod. al 24 febbraio 2016) prevede, al comma 1, che “*Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso*”.

Rileva il Consiglio Superiore della Magistratura che l'individuazione del dato sopra indicato (cioè la decorrenza del quadriennio dalla data della vacanza del posto per il quale è stato espresso il parere attitudinale specifico) può, in concreto, rivelarsi, a distanza di anni, disagiata, dovendosi verificare, volta per volta, la consumazione del periodo quadriennale di validità del parere attitudinale.

Per una esigenza di semplificazione, quindi, si rivela preferibile ancorare la decorrenza della validità del parere alla data di formulazione del parere stesso, il cui reperimento è immediato e non crea difficoltà di sorta.

Per quanto concerne, invece, il *dies ad quem* del quadriennio di validità, in assenza di espressa indicazione nel vigente testo dell'art. 57, si palesa l'utilità di precisare - mediante l'inserimento, dopo il comma 1, del comma 1-bis - che il parere manterrà validità qualora il quadriennio non sia ancora interamente decorso nel giorno di scadenza fissato dal bando per la presentazione della domanda di conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo in relazione al quale il parere debba essere acquisito o espresso.

Tanto premesso,

la Commissione, all'unanimità,

propone al plenum

le seguenti modifiche della circolare n. P – 14858-2015 del 28 luglio 2015 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria):

**L'art. 57, comma 1**, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria è sostituito dal seguente:

“Il parere attitudinale è valido per un quadriennio decorrente dalla data in cui il parere

<i>Csm</i>	Roma	27/06/2016
	Protocollo	P12614/2016

stesso è stato espresso".

Dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1-bis, del seguente tenore:

"Il parere attitudinale è considerato valido se alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande non siano decorsi più di quattro anni dalla data in cui il parere medesimo è stato espresso".

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Paola Piraccini)

Paola Piraccini